

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia
al Comune di Airolo**

(del 22 dicembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Gran Consiglio deliberando sul messaggio governativo del 24 novembre 1921 accordava il 28 dicembre 1921 alla Società Cooperativa per l'illuminazione elettrica in Airolo la concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Calcaccia.

L'articolo 6 del decreto legislativo recitava quanto segue :

« Entro 6 mesi a far tempo dalla data della presente concessione la prefata società dovrà concordare con il Consiglio di Stato il capitolato definitivo di concessione ». In data 18 maggio 1922 il Dipartimento trasmetteva alla società una bozza del capitolato definitivo per esame ed eventuali osservazioni. Non avendo la Cooperativa dato alcun seguito all'invito rivoltagli, nè ai successivi richiami, il Dipartimento costruzioni notificava alla stessa che la concessione accordata doveva ritenersi decaduta.

Allora il Municipio di Airolo inviava un proprio memoriale nel quale precisava che il Comune doveva considerarsi subingredito in fatto e in diritto nella concessione accordata dal Gran Consiglio con decreto legislativo 28 dicembre 1921, avendo esso chiesto ed ottenuto la municipalizzazione ed il riscatto dell'azienda elettrica gerita dalla prefata società. Per tale motivo dovevano essere applicate all'impianto le tasse minime come all'articolo 18 § 2 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque.

Dell'oggetto veniva investito con messaggio governativo dell'8 novembre 1922 il Gran Consiglio che il 9 gennaio 1923 disponeva di confermare le tasse contemplate nel D.L. 28 dicembre 1921, dedotti 50 HP dal computo della forza tassabile.

Veniva così concordato in data 9 maggio 1923 fra il Consiglio di Stato e il Comune di Airolo un capitolato di concessione, successivamente ratificato dall'esecutivo con risoluzione del 21 maggio 1923. La concessione, della durata di 40 anni del capitolato, è quindi scaduta il 9 maggio 1963.

Il 25 settembre 1964 il Comune di Airolo ha inoltrato istanza di rinnovo della concessione. Nella domanda l'autorità comunale avverte che l'azienda municipalizzata si trova a dover fronteggiare esigenze considerevoli che hanno imposto il ricorso all'energia di complemento. Per risolvere il problema posto da questi acquisti di energia e anche in relazione alla vetustà dell'impianto il Comune ha già avviato gli studi necessari. Tuttavia diversi fattori hanno remorato la conclusione degli stessi.

Nell'impossibilità di poter presentare tempestivamente un nuovo progetto di sfruttamento il Municipio si limita a chiedere « il rinnovo provvisorio della concessione per un tempo indeterminato, massimo fino ad avvenuta concessione definitiva ».

La richiesta di Airolo ha formato oggetto di esame preliminare da parte dell'Azienda Elettrica Ticinese la quale ha comunicato al Dipartimento costruzioni il proprio parere il 10 novembre 1964.

Sostanzialmente il Consiglio di Amministrazione dell'AET si è dichiarato d'accordo con il rinnovo, precisando tuttavia che doveva essere rispettato il periodo quarantennale di scadenza, e pertanto l'inizio della concessione rinnovata doveva essere stabilito con effetto retroattivo al 10 maggio 1963;

che eventuali ampliamenti dell'impianto Calcaccia dovevano basare sulla durata della nuova concessione con inizio il 10 maggio 1963;

che i piani di eventuali ampliamenti od ammodernamenti dell'impianto dovevano essere sottoposti all'AET potendo gli stessi incidere sull'opera di Stalvedro.

Queste condizioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Stato e comunicate all'autorità comunale il 22 dicembre 1964 con l'avvertenza che si intendeva proporre al Gran Consiglio il richiesto rinnovo.

Il Municipio di Airolo ha risposto con scritto del 28 maggio 1965, esponendo in particolare quanto segue:

« L'attuale impianto della Calcaccia non può ancora oggi essere ritenuto fuori uso o comunque senza interesse; presenta però segni di vetustà e la sua tecnica di costruzione presenta lacune che, con i moderni accorgimenti, si devono avviare così da portarlo a ben altro rendimento.

Secondo il mandato conferito per lo studio del nuovo impianto, il Comune per l'avvenire non sfrutterà più il torrente Calcaccia, acqua pubblica, ma farà capo a sorgenti private con la riserva di includervi quelle acque pubbliche che nel corso dello studio risulteranno possibili ed interessanti.

A queste condizioni un rinnovo della concessione Calcaccia per il periodo di quarant'anni non ha alcun senso.

Analogamente interpellato il progettista, valuta il tempo per la messa in funzione del nuovo impianto, tenuto conto dello studio di progettazione, delle pratiche amministrative e del periodo di costruzione, corrispondente ad una scadenza fino a fine anno 1969.

In considerazione che, a stregua dell'articolo 16 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, la durata di anni quaranta delle concessioni rappresenta solo il massimo, questo Municipio ritiene che nulla osta ad una concessione più breve. Per questi motivi si domanda che la concessione per lo sfruttamento del torrente Calcaccia sia rinnovata fino alla fine del 1969 ».

Per quanto concerne la possibilità del rinnovo la situazione appare chiara. L'art. 58, opv. 2, della legge federale 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche recita quanto segue:

« Le comunità possono esigere, dopo scaduto il termine della durata, che la concessione sia loro rinnovata, quando non vi ostino motivi di pubblica utilità ».

L'art. 74 della menzionata legge dispone che l'articolo 58 non è applicabile ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908.

Nei casi di Lugano e Bellinzona — domande di rinnovo delle concessioni della Verzasca e della Morobbia — erano quindi applicabili solo le disposizioni della legislazione cantonale in materia, trattandosi di concessioni anteriori al 25 ottobre 1908.

Nel caso di Airole, la concessione essendo posteriore alla data del 25 ottobre 1908, sono applicabili l'art. 58 della LUF1 del 1916 e l'art. 16 della Legge cantonale del 1894 del seguente tenore:

« Ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in nessun caso ai quarant'anni.

Spirato il termine, lo Stato potrà rinnovare la concessione introducendovi le modificazioni che si fossero rese necessarie in forza delle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua e che non rendano oltremodo gravosa la continuazione dell'opera, per la quale la concessione venne data.

Se non verrà chiesto il rinnovamento della concessione, si applicherà per analogia la disposizione dell'art. 15.

Se invece lo Stato negasse il richiesto rinnovamento della concessione egli sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima ».

Il problema del rinnovo di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche si è posto nel nostro Cantone, per la prima volta, alla scadenza della concessione accordata al Comune di Bellinzona sulle acque della Morobbia.

Prendendo posizione in merito con il messaggio 25 novembre 1949 il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che giuridicamente lo Stato è libero di rinnovare o meno la concessione, ha concluso proponendo il rinnovo della concessione rilevando che non sarebbe nè saggio nè equo sottrarre ai Comuni i vantaggi derivanti dal possesso di un'azienda elettrica per devolverli allo Stato; che alle aziende comunali resterebbe comunque la rete di distribuzione. Queste conclusioni il Consiglio di Stato le ha confermate nel messaggio 13 ottobre 1952 con il quale si riproponeva il rinnovo della concessione della Morobbia, in sospeso malgrado il messaggio del 1949, e si proponeva il rinnovo della concessione delle acque della Verzasca a favore del Comune di Lugano.

Le conclusioni governative sono state approvate dalla Commissione della gestione, come si evince dal rapporto 3 marzo 1953, pur con il rammarico dovuto all'impossibilità di costituire, allora, un'azienda cantonale, indi dal Gran Consiglio il 10 marzo 1953.

La situazione è oggi diversa essendo stata istituita, con la legge 25 giugno 1958, l'Azienda elettrica ticinese. Non per questo si giustifica un rifiuto alla richiesta di rinnovo della concessione presentata dal Comune di Airole.

L'art. 2 della legge 25 giugno 1958 stabilisce che l'Azienda elettrica ticinese dispone delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale vigente, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

Nel messaggio 25 ottobre 1957 che accompagnava quel disegno di legge si legge: « Il Consiglio di Stato ritiene nell'interesse dell'economia cantonale la conservazione di aziende vitali di distribuzione, abbraccianti possibilmente vaste zone, con utenti robusti, al fine di ridurre le spese generali », e più oltre: « Lo Stato non ha mai avuto in animo di sostituirsi alle esistenti aziende nella vendita al minuto. Questa garanzia è già stata offerta alle aziende comunali, al momento in cui si discusse il problema della comunità di produzione. La stessa assicurazione vuol essere qui ribadita, pur sapendo che la vendita a rivenditori consente margini esigui di guadagno ».

Proponendo la concessione della Nuova Verzasca con messaggio 19 gennaio 1959 il Consiglio di Stato ha confermato la leale volontà dello Stato di collaborare con le aziende pubbliche esistenti da cui dipende l'approvvigionamento di buona parte del Cantone. E nel rapporto 20 novembre 1959 della Commissione speciale

delle forze idriche sullo stesso oggetto si afferma che «lo sviluppo naturale della politica idroelettrica cantonale vuole assegnare alle aziende comunali il ruolo di aziende di distribuzione, pur nel rispetto dei diritti acquisiti nel campo della produzione, grazie all'iniziativa di uomini progressisti ed a notevoli investimenti di pubblico denaro». E' quindi manifesta la tendenza a una collaborazione tra l'Azienda elettrica ticinese e i Comuni che già sono al beneficio di una propria organizzazione di produzione e di smercio di energia. A queste considerazioni riprese nel messaggio del 22 luglio 1966 concernente il rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Franscinone al Comune di Massagno ha fatto esplicita adesione la Commissione della Gestione (cfr. rapporto 25 novembre 1966, pag. 2 e 3) e il Gran Consiglio con il suo voto del 16 dicembre 1966.

Stabilita questa premessa si osserva che il Comune ha chiesto dapprima un rinnovo provvisorio per un periodo di tempo indeterminato che dovrebbe prendere fine una volta accordata la concessione definitiva. Ora non consta che mai siano stati concessi dei rinnovi provvisori di esercizio, per il semplice motivo che la legge non prevede un istituto del genere.

Ritenuta tale impossibilità occorre aggiungere che neppure sono noti casi di concessioni accordate per un breve periodo di tempo come richiesto ulteriormente dal Comune di Airolò. Comunque l'art. 16 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque pubbliche del 1894 recita che ogni concessione viene data per un periodo di tempo non superiore in ogni caso ai 40 anni. In altre parole la legge non vieta di dare una concessione o di procedere ad un rinnovo per un limitato numero di anni se ciò è richiesto. Tuttavia, come detto non sono a nostra conoscenza casi del genere.

Non esistono dunque disposizioni legali che impediscono di aderire alla proposta di Airolò. Neppure si ravvisano ragioni pratiche d'impedimento. Perciò si può proporre al Gran Consiglio il rinnovo della concessione per un breve periodo di tempo che si ritiene di fissare in 10 anni, con inizio il 10 maggio 1963 e scadenza il 10 maggio 1973.

L'impianto della Calcaccia utilizza un salto lordo di 410 metri ed un quantitativo d'acqua di 180 litri/sec. Ne consegue una forza lorda di

$$\frac{180 \times 410}{75} = 984 \text{ HP (cavalli dinamici)}$$

Dedotti 50 HP riservati al consumo pubblico, la forza tassabile si riduce a 934 HP.

Per questi 934 HP il Comune di Airolò verserà una tassa annua di esercizio di fr. 9.340,— pari a Fr. 10,— per HP, massimo consentito dalla legge federale 20 giugno 1952 che modifica la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 1916.

Per quanto concerne la tassa di concessione essa viene calcolata in Fr. 20,— per HP teorico, ciò che dà per 934 HP un ammontare di Fr. 18.680,— naturalmente per un periodo quarantennale.

Per un periodo di rinnovo limitato ad anni 10 la tassa di concessione calcolata «pro rata temporis» risulta pari a Fr. 4.670,—. Trattandosi di un rinnovo di carattere particolare non riteniamo necessaria una rassegna dei singoli articoli del progetto di decreto legislativo che vi sottoponiamo.

Rileviamo che è inserita una clausola sulla riversione, a' sensi del diritto federale, alla scadenza della concessione, ossia al 10 maggio 1973. Sono per contro superflue, data la breve durata della concessione, norme sul riscatto.

Di indubbia importanza è la norma dell'art. 9, cpv. 2, che intende evitare il risorgere di una contestazione tra il Comune di Airolo e l'Azienda elettrica cantonale. Nel corso del 1965 infatti il Municipio di Airolo si è opposto all'intenzione dell'AET di rifornire con energia propria i cantieri dell'impianto idrico di Stalvedro in costruzione, invocando un monopolio di produzione e di fornitura d'energia sul proprio territorio, istituito con l'azienda municipalizzata. Quando già la contestazione aveva preso il suo corso giudiziario l'AET, allo scopo di evitare intralci alla costruzione dell'impianto di Stalvedro, ha ricercato un compromesso e fra le parti è stato raggiunto un accordo che prevede la fornitura di energia ai cantieri ad opera dell'Azienda comunale di Airolo a determinate condizioni.

Ora è chiaro per il Consiglio di Stato che non si può negare all'Azienda elettrica ticinese il diritto di eseguire direttamente la fornitura di energia a opere proprie o del Cantone quando le circostanze lo giustificano. Una diversa conclusione sarebbe inconciliabile con lo spirito che è alla base della creazione dell'Azienda elettrica ticinese, che dispone delle forze che lo Stato decide di utilizzare in proprio o mediante partecipazioni. Né con questo si vuole evidentemente instaurare una dannosa concorrenza alle aziende comunali. La politica seguita fin qui dall'AET lo dimostra chiaramente. Una fornitura diretta entra evidentemente in considerazione solo per grosse prestazioni quantitative.

Una fornitura che indubbiamente deve poter essere effettuata direttamente dall'AET è quella per la futura galleria stradale del San Gottardo, che sorgerà appunto in territorio di Airolo, e alludiamo sia all'energia necessaria per la costruzione sia all'energia necessaria all'esercizio (impianti di manutenzione, illuminazione, ventilazione). Nell'accordo che ha tolto la controversia sopra menzionata tra l'AET e il Comune di Airolo la questione delle forniture d'energia alla futura galleria stradale è rimasta evidentemente impregiudicata.

Occorre ora creare una situazione giuridica chiara, tutelando i legittimi interessi del Cantone. Adempie questo scopo il capoverso 2 dell'art. 9, con la seguente clausola: « Il concessionario riconosce il diritto dell'Azienda elettrica cantonale di fornire direttamente l'energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone nel comprensorio servito dal Comune ».

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia
al Comune di Airolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 1967 n. 1496 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Al Comune di Airolo è rinnovata la concessione di utilizzare le acque del torrente Calcaccia, accordata con decreto legislativo del 28 dicembre 1921 e atto di concessione del 9 maggio 1923, scaduta il 9 maggio 1963.

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'attuale impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	litri/sec.	180	
caduta lorda	metri	410	
	180×410		
forza lorda media anno			= HP 984
		75	

Questa forza lorda, dedotti 50 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione comunale, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'articolo, 19 capoverso secondo, della legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione delle acque del torrente Calcaccia è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone:

- a) tassa di concessione di fr. 4.670,—
- b) tassa annua d'esercizio di Fr. 10,— per HP (Fr. 9.340,— per HP 934).

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

La tassa d'esercizio per il 1967 ed il conguaglio delle tasse per gli anni 1963 (10 maggio/31 dicembre), 1964, 1965 e 1966 dovranno essere versati entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Quelle successive saranno versate conformemente a quanto prescritto dall'articolo 19 della legge cantonale del 1894.

Nella tassa d'esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone.

E' riservata la modificazione delle tasse di esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legislazione federale in materia.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio. Al concessionario è confermato il diritto di espropria-

zione per la costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 10 anni, decorrente dal 10 maggio 1963.

Alla scadenza della concessione (10 maggio 1973) è dato il diritto di riverzione e pertanto il Cantone potrà:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di ritenuta o di presa di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando un'equa indennità.

Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica dell'impianto, se esso può servirsi con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riverzione.

Le opere idrauliche soggette a riverzione eseguite d'accordo con l'autorità cantonale dopo la scadenza della prima concessione verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25% dal giorno della messa in esercizio.

Art. 6. — La presente concessione può essere trasferita con il consenso dell'autorità concedente ad un ente successore di diritto pubblico che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 7. — Il concessionario si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e in particolare le disposizioni intese ad assicurare un conveniente deflusso minimo, in quanto non ledano in modo essenziale la utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 8. — Il concessionario assume l'obbligo di provvedere adeguatamente, nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica all'utenza.

Parimenti il concessionario si obbliga ad applicare all'utenza tariffe uniformi per quanto concerne la fornitura di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole e commerciali.

Art. 9. — Il concessionario si obbliga a ridurre del 50% la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per il concessionario di Fr. 2.000,— annui.

Il concessionario riconosce il diritto dell'Azienda elettrica cantonale di fornire direttamente l'energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone nel comprensorio servito dal Comune.

Art. 10. — Il concessionario concede ai Comuni con i quali ha stipulato contratti di privativa della durata di almeno 20 anni le seguenti partecipazioni minime sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10% sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato;
- b) 5% sulle forniture industriali ed agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita di energia di supero.

E' riservato all'accordo tra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonchè allo sviluppo della tecnica dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale del concessionario, quest'ultimo avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 11. — Il concessionario si impegna, a parità di condizioni dei contratti in vigore a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda elettrica cantonale. Restano riservati i contratti in vigore fra il concessionario e i terzi.

Art. 12. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916/20 giugno 1952 sull'utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione.

Art. 13. — Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e la autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 della legge federale del 22 dicembre 1916.

Art. 14. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte del Comune concessionario.